

Emilio Meneghella

Protecting Art Collections

La Protezione delle Collezioni d'Arte (2025)



Ascheri
& Partners

Ascheri
Nelson

Ascheri
Academy

QUADERNI DI ASCHERI ACADEMY – N. 47 - 16 GENNAIO 2025

Coordinatore: Guido Ascheri

A cura di
EMILIO MENEGHELLA



Dottore Commercialista e Revisore Legale in Italia e ICAEW Chartered Accountant in Inghilterra e Galles, dedica da decenni la sua attività professionale al mondo del business.

Costantemente aggiornato in materia di diritto societario, fiscalità, normativa bancaria e valutaria dei Paesi UE ed extra UE, offre supporto alle aziende per operazioni crossborder quali:

- *costituzione di società o apertura di filiali all'estero;*
- *trasferimento o delocalizzazione in Paesi esteri;*
- *ristrutturazione di multinazionali;*
- *insolvenza transfrontaliera;*
- *fusioni societarie ed altro.*

I ruoli societari ricoperti sono disparati: amministratore unico, consigliere di amministrazione, liquidatore, sindaco, presidente del collegio sindacale, revisore unico, commissario liquidatore, commissario governativo, organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001.

*Autore di numerose pubblicazioni, tra le quali il **Codice delle leggi nazionali e comunitarie per la internazionalizzazione di impresa** (2018).*

INDICE

1. Presentazione	1
2. Premesse... necessarie	2
3. Il mercato mondiale dell'arte	4
3.1. Vendite mondiali	4
3.2. Mercati più importanti	4
3.3. Canali e piattaforme di vendita	5
4. Alcune collezioni notevoli	7
4.1. Le più importanti collezioni d'arte private nel mondo	7
4.2. Le collezioni d'arte private di maggior valore del mondo	7
5. La fondazione	9
6. Il trust.....	12
7. L'intervento della fiduciaria.....	18
8. Cosa succede in caso di successione	21
9. Il fisco italiano e le opere d'arte	24

***Questo e-book è aggiornato al 16 gennaio 2025.**

Si segnala che la legislazione e la prassi amministrativa sono soggette a costanti aggiornamenti. Si invita pertanto a verificare eventuali modifiche normative o interpretative intervenute successivamente alla data di pubblicazione.

ASCHERI & PARTNERS, STUDIO COMMERCIALISTI

Presta, in collaborazione con altri professionisti, consulenza tributaria e societaria internazionale. Privilegiamo la collaborazione con gli studi professionali che all'interno della loro struttura non hanno una sezione specializzata per la consulenza internazionale. Il professionista mantiene sempre la titolarità dell'incarico professionale conferito dal suo cliente. La nostra mission consiste, inoltre: nell'assicurare la cura degli affari e degli interessi, spesso complessi, dei clienti in campo societario, tributario, finanziario e commerciale. Pianificazione fiscale internazionale, costituzione di società, servizi contabili, bilanci e dichiarazione dei redditi, tutela del patrimonio e passaggio generazionale.

ASCHERI NELSON, STUDIO LEGALE

Ascheri Nelson è uno studio legale con sede a Londra che offre consulenza legale qualificata, puntuale ed efficiente ai propri clienti. I nostri avvocati sono impegnati nella risoluzione delle controversie con integrità, responsabilità ed eccellenza, cercando sempre le migliori soluzioni attraverso il lavoro di squadra e la collaborazione. Prestiamo particolare attenzione alla comunicazione, alla capacità di risposta e ai dettagli, collaborando con terzi per raggiungere i migliori risultati. Il nostro studio vanta una visione internazionale e un team di avvocati e consulenti riconosciuti come leader nelle rispettive aree di competenza. Grazie alla loro esperienza, possiamo affrontare una vasta gamma di questioni legali, tra cui immobiliare, successioni, immigrazione, diritto del lavoro, leggi commerciali, contrattualistica e recupero crediti.

ASCHERI ACADEMY, FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Ascheri Academy è specializzata nell'organizzazione di corsi di formazione professionale ed eventi, collaborando con una rete di professionisti e docenti qualificati. Forniamo formazione attraverso dispense e circolari online, incontri in aula con tutor e webinar a distanza. Organizziamo regolarmente riunioni professionali e conferenze aziendali per discutere e approfondire argomenti di particolare interesse. La formazione e l'apprendimento sono al centro della nostra visione e dei nostri valori. Crediamo nella crescita culturale e incoraggiamo coloro che desiderano formarsi e aggiornarsi durante tutta la loro carriera. Condividiamo gli strumenti per lo sviluppo dell'attività professionale e ne salvaguardiamo il patrimonio culturale.



Copyright © 2025 Ascheri Academy

Tutti i diritti riservati.

ISBN 978-1-916957-17-6

1. PRESENTAZIONE

Questo testo nasce dai webinar che ho tenuto negli anni per iniziativa di Ascheri Academy, coordinata dal Collega Guido Ascheri e animata dal gruppo di professionisti che collaborano alle attività dello studio Ascheri & Partners e dello Studio Legale Adam Nelson di Londra.

Di taglio più che possibile pratico, il testo vuole offrire un primo orientamento per professionisti e per family office desiderosi di misurarsi con la ricerca e l'applicazione di adeguati strumenti giuridici per proteggere, valorizzare e trasmettere opere e collezioni d'arte.

Qualche incursione nel mercato dell'arte di oggi consente poi di comprendere nel concreto le dimensioni numeriche del fenomeno collezionistico. Per lo stesso motivo mi piace ricordare l'elenco in ordine decrescente delle 10 opere d'arte più costose vendute (all'asta) nel 2024:

1. "L'empire des lumières" di René Magritte (1954) prezzo: \$121,2 milioni
2. "Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half" di Ed Ruscha (1964) prezzo: \$68,3 milioni
3. "Nymphéas" di Claude Monet (1914-17) prezzo: \$65,5 milioni
4. "Untitled (Yellow and Blue)" di Mark Rothko (1954) prezzo: \$32,5 milioni
5. "Meules à Giverny" di Claude Monet (1893) prezzo: \$34,8 milioni
6. "Flowers" di Andy Warhol (1964) prezzo: \$35,5 milioni
7. "Portrait of Fräulein Lieser" di Gustav Klimt (anno non specificato) prezzo: \$32 milioni
8. "Femme qui marche II" di Alberto Giacometti (1932-36) prezzo: \$26,6 milioni
9. "La Statuaire" di Pablo Picasso (1925) prezzo: \$24,8 milioni
10. "Untitled" di Jean-Michel Basquiat (1982) prezzo: \$22,95 milioni

“L'arte spazza dalla nostra anima la polvere della quotidianità”

(Pablo Picasso)

2. PREMESSE... NECESSARIE

Non posso sottrarmi ad alcune premesse necessarie – se non indispensabili - per dare alla materia il giusto inquadramento e sottrarla così alla presenza di percorsi cognitivi incerti ed illusori.

Ho voluto affrontare l'argomento delle collezioni d'arte e della loro gestione (valorizzazione, protezione, trasferimento) dal punto di vista del professionista perché il confronto non soltanto con colleghi ed avvocati, ma anche con le private bank sempre molto attente all'argomento, evidenzia che ormai gli oggetti d'arte sono diventati un **asset class** sicuramente presente nel patrimonio degli investitori più ricchi, benché relegato al 4%-5% del patrimonio degli investitori.

La seconda considerazione necessaria è che in periodi di economia non serena, di economia perturbata, l'investimento in oggetti d'arte diviene un investimento in **beni rifugio**. E, dato che da tempo viviamo un'economia spesso sottoposta a perturbazioni forti e ricorrenti, rispetto agli investimenti ad esempio in titoli ed in altri strumenti finanziari, l'oggetto d'arte resta sempre un bene rifugio molto quotato. E questo è tanto vero che, per esempio, nel 2024 le tre principali case d'asta globali - Sotheby's, Christie's e Phillips - hanno registrato vendite totali di arte e oggetti da collezione per 16,8 miliardi di sterline. Questo dato rappresenta un aumento di circa il 17,5% rispetto al dato del 2022 (14,3 miliardi di sterline). L'incremento delle vendite riflette la continua resilienza e crescita del mercato dell'arte di fascia alta, nonostante le sfide economiche globali. I fattori che hanno contribuito a questo aumento includono:

- una maggiore adozione di piattaforme di vendita online e ibride;
- un rinnovato interesse per l'arte come bene rifugio in periodi di incertezza economica;
- l'emergere di nuovi collezionisti, in particolare dall'Asia e dal Medio Oriente;
- la forte domanda per opere di artisti blue-chip e contemporanei affermati.

La terza riflessione che ritengo importante da condividere con il lettore vuole tenere conto di alcune peculiarità del mercato dei beni da collezione e degli oggetti d'arte. In primis, questo mercato scambia **beni illiquidi**¹. Non è inoltre un mercato sul quale ci sono trattazioni semplici, trasparenti e continue sulle opere che eventualmente si decide di vendere. È poi anche un mercato non trasparente, perché ha una asimmetria informativa tra professionisti del settore e utenti ed acquirenti non professionisti molto ampia. Infine, è un mercato che propone di accedere ad investimenti che non danno rendimenti periodici. Un quadro –a differenze di un qualsiasi bond- non “stacca” alcuna cedola periodica. Una fotografia non corrisponde un dividendo, come invece fa una azione emessa da una SpA. Conseguenza che l'investimento in arte va preso con molta prudenza.

L'ultima delle mie premesse è un richiamo alla **massima attenzione**. La decisione di acquisto in questo campo esige sempre di essere assunta verificando attentamente il

¹ Illiquido in generale significa scarsamente o per nulla negoziabile e questo va contro i principi di tutela dell'investitore.

soggetto dal quale si va a comprare. È buona prassi cercare sempre di ottenere i certificati di autenticità e di provenienza dell'oggetto d'arte che si compra; verificare la corrispondenza tra l'opera che si sta acquistando e la foto che attesta la sua originalità. Ed è anche buona norma sia avere documenti fiscali, come ad esempio le fatture che descrivono l'oggetto che si compra, sia evitare il miraggio dei guadagni ricchi e facilmente a portata di mano.

In conclusione, il mercato dell'arte è un mercato nel quale vanno spesi ricerca del bello, passione, amore per gli oggetti d'arte e... denaro senza nessuna aspettativa di facili guadagni.

7. L'INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA

Sulle società fiduciarie e sulle attività da queste svolte svolgerò una trattazione essenziale. La materia è regolata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, *Disciplina delle società fiduciarie e di revisione*²⁰.

Cosa fanno le società fiduciarie? Le società fiduciarie assumono «*l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni*». In termini più estesi e più chiari, le società fiduciarie si obbligano alla gestione di beni per conto di un soggetto terzo (cliente o fiduciante), nonché all'amministrazione delle attività patrimoniali e finanziarie che il cliente affida loro (es. azioni, partecipazioni, titoli del debito pubblico, contratti di assicurazione). Quindi, da un lato abbiamo chi (cliente/fiduciante) decide di affidare i propri assets a terzi, restandone tuttavia il titolare effettivo; dall'altro lato abbiamo una società (fiduciaria) che intesta a sé formalmente detti assets ed assume l'impegno di gestirli secondo quanto pattuito con il soggetto proprietario (titolare effettivo/cliente)²¹.

È molto importante sottolineare il **principio della separatezza dei patrimoni**, in base al quale gli eventuali creditori della fiduciaria non andranno ad intaccare il patrimonio del fiduciante (essendo un patrimonio separato rispetto a quello della società fiduciaria) e viceversa. Queste società godono di una caratteristica peculiare, ossia quella della **riservatezza**. Infatti, tutta la loro gestione è coperta dal segreto fiduciario²². È proprio questa caratteristica che le contraddistingue dalle altre società ed il motivo per cui vengono utilizzate²³. Come sono spesso solito dire, nella vita di ognuno di noi capita sempre –temporaneamente o meno- di desiderare che cali la massima riservatezza su ciò che possediamo. Le motivazioni possono essere le più disparate: una unione matrimoniale finita male, il rischio di un risarcimento danni, i vincoli dati da un accordo di non concorrenza, una lite con il fisco, le maglie troppo serrate sui limiti alle concentrazioni proprietarie.

Come calare l'attività delle società fiduciarie nella **gestione delle collezioni d'arte**? Ecco qualche semplice esempio:

- l'utilizzo della società fiduciaria determina la dissociazione tra proprietà (titolarità effettiva) ed intestazione (formale) di un bene;
- il ricorso alla società fiduciaria consente di ottenere perfetta riservatezza per ogni

²⁰ Il D. Lgs. n. 231/2007 (modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e dal D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125) ha recepito la IV e la V Direttiva EU anticiclaggio ed ha dettato, all'art. 2, le norme generali riguardanti il **Registro dei Titolari Effettivi** (cfr. anche D.M. 11 marzo 2022, n. 55). Gli Stati membri sono tenuti a interconnettere i rispettivi registri centrali nazionali dei Titolari Effettivi. Ciascun Registro nazionale dei titolari effettivi condivide con la piattaforma centrale europea i dati riguardanti i titolari effettivi.

²¹ Il mandato fiduciario, alla luce dell'art. 31, par. 1 e par. 10 della Direttiva UE 20 maggio 2015, n. 849, dell'art. 21, comma 3 e dell'art. 22, comma 5-bis del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, è da considerare come istituto giuridico affine al trust, in considerazione del fatto che anche in esso si attribuisce la titolarità formale dei beni oggetto di mandato a un soggetto diverso dal proprietario e che il titolare effettivo rimane il fiduciante (Tar Lazio, 9 aprile 2024, n.6839).

²² Vedesi nota 17.

²³ In Italia opera **Assofiduciaria**, associazione con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgono, sotto forma di impresa, l'attività fiduciaria. L'Associazione conta n. 121 aderenti, per n. 960 operatori ed € 115 miliardi amministrati.

- trattativa, acquisto, vendita, prestito di opere d'arte;
- la società fiduciaria può svolgere il ruolo di escrow agent²⁴;
- la società fiduciaria assolve gli adempimenti di monitoraggio fiscale per le opere d'arte detenute all'estero²⁵.

Inoltre, la società fiduciaria può avere, e molto spesso ha all'interno del trust il ruolo di trustee (opera cioè come **trust company**). Difatti, succede sovente che il settlor/disponente di un trust non riesca serenamente a designare quale trustee una persona fisica (a lui vicina). In tale caso la scelta della società fiduciaria (istituzione regolamentata e sorvegliata) è sicuramente la scelta migliore e più saggia²⁶. Quindi la società fiduciaria può entrare nella gestione delle collezioni d'arte sia quale trustee di un trust proprietario degli assets/oggetti d'arte sia quale intestatario formale della collezione stessa.

La novità della materia merita che sia qui brevemente trattato il **Registro dei titolari effettivi** in forma di storia dell'entrata in vigore della norma²⁷.

L'istituzione del Registro è nell'art. 21 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della cosiddetta IV Direttiva Anti Riciclaggio, come modificata dalla V Direttiva.

Il relativo **regolamento** è stato adottato con il decreto 11 marzo 2022, n. 55 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entrato in vigore il 9 giugno 2022. È prevista l'emanazione dei seguenti provvedimenti:

- decreto dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico**²⁸ che approva il modello di comunicazione unica di impresa, (secondo il modello approvato con il decreto dirigenziale 19 novembre 2009);
- disciplinare tecnico predisposto da InfoCamere S.C.p.A. (gestore)** per conto del

²⁴ L'**escrow account** è un contratto tra due soggetti in base al quale le parti contraenti affidano ad un terzo soggetto (**escrow agent**) il mandato di regolare la compravendita di beni mobili e immobili, di partecipazioni societarie o rami aziendali, ma anche di oggetti d'arte o da collezione. A seguito della stipulazione del contratto di escrow account, l'acquirente deposita presso il terzo (escrow agent) il controvalore in denaro pattuito per l'acquisto del bene. Al verificarsi di una determinata condizione (es. l'acquirente acquisisce il possesso di un oggetto d'arte dichiarato autentico), questa somma sarà consegnata al venditore. I vantaggi di stipulare un escrow account sono molteplici. Prima di tutto, si sottraggono le somme confluente nel deposito alla disponibilità del depositante e nello stesso tempo queste divengono opponibili ai creditori, anche in caso di default dello stesso. L'escrow agreement è per definizione un accordo accessorio in quanto funge da garanzia al rapporto principale.

²⁵ Le opere d'arte detenute all'estero da parte di contribuenti italiani sono incluse tra gli investimenti all'estero di natura finanziaria e -indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili in Italia- sono oggetto di monitoraggio nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche residenti, attraverso l'obbligo di indicazione del valore del bene nel quadro RW (circolare n. 43/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate). L'obbligo di monitoraggio non sussiste nell'ipotesi in cui i beni all'estero siano oggetto di un mandato conferito a un intermediario finanziario italiano abilitato che sia obbligato a gestirne gli eventuali flussi finanziari poiché in questo caso gli adempimenti ai fini del monitoraggio fiscale saranno interamente a carico dell'intermediario.

²⁶ Oggi in Italia ci sono oltre 230 società fiduciarie, divise in due categorie: "**dinamiche o di gestione**" (sorvegliate da Consob) e "**statiche o di amministrazione**" (controllate dal Ministero dello Sviluppo Economico). Le prime gestiscono i mezzi finanziari messi a disposizione dal cliente in base a mandato generico di negoziazione titoli. Le seconde amministrano i beni secondo le istruzioni ricevute dal cliente che mantiene il diritto di modificarle, integrarle o revocarle in ogni momento.

²⁷ Sostanzialmente il Registro dei titolari effettivi è concepito come aggiunta di due sottosezioni al registro delle imprese:

- la prima, denominata **sezione autonoma**, contiene le informazioni sulla titolarità effettiva delle società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato tenute all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private (D.P.R. n. 361/2000);
- la seconda, denominata **sezione speciale**, contiene le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio italiano.

²⁸ Ora Ministero delle Imprese e Made in Italy.

titolare del trattamento, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

- c. **decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico**, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo alle voci ed agli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti inerenti il Registro;
- d. **provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico**, che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Fino all'emanazione dell'ultimo provvedimento enunciato, che consegna piena operatività al registro, nessun obbligo è vigente per nessun ente e per nessun soggetto tenuto all'accertamento del titolare effettivo. La situazione italiana contrasta con quella di altri Paesi europei, dove registri simili sono già operativi da tempo. Consiglio agli operatori del settore e ai soggetti interessati di continuare a monitorare gli sviluppi normativi e le comunicazioni ufficiali delle autorità competenti per eventuali aggiornamenti sulla piena operatività del Registro dei titolari effettivi.